

COMUNE DI SICULIANA

Provincia di Agrigento

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN VIA EUROPA N. 3

L'anno **Duemiladodici** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Aprile** presso la sede Comunale sita in P.za G. Basile n. 23,

TRA

1. il **Comune di Siculiana** (*di seguito denominato Comune*), con sede in Siculiana – P.Za G.Basile, 23, P.IVA 00238120844, rappresentato dall'Ing. Gaspare La Porta, nella sua qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa Tecnica, giusta determinazione Sindacale n. 6 del 21\03\2012;

E

2. l'associazione Sportiva Dilettantistica "**NEW SLIM 2**" (*di seguito denominato Concessionario*), P. Iva 02057240844, con sede in Siculiana Via Europa n. 3, in persona del legale rappresentante **Sig. Peri Gerlando**, nato a Siculiana il 01\04\1965 e residente a Siculiana in via Circonvallazione n. 60;

Premesso che:

- con determinazione n.141. in data 25\06\2011, si stabiliva di procedere all'Affidamento della gestione dell'impianto sportivo polivalente sito in Via Europa n. 3, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato decreto legislativo;
- con la determinazione sopra richiamata è stato altresì approvato l'avviso pubblico e i relativi allegati schema di convenzione e capitolato speciale per la concessione;
- con determinazione dirigenziale n. 243 del 21\11\2011, si è provveduto ad approvare il verbale del 28\10\2011 della commissione aggiudicatrice e nel contempo è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Associazione sportiva "NEW SLIM 2";

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

IMPIANTO OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Siculiana concede al **Concessionario** la gestione dell'impianto sportivo polivalente di proprietà comunale siti in via Europa consistenti in :
 - N. 1 Campo di calcetto ;
 - N. 1 Campo di pallavolo ;
 - N. 1 Campo da basket ;
 - N. 2 Campi di bocce ;
 - N. 1 Edificio lato ovest costituito da piano terra adibito a magazzino ed un piano rialzato adibito a locali spogliatoi atleti e arbitri;
 - N. 1 Edificio lato est costituito da piano terra adibito in parte a magazzino ed in parte a servizi igienici spettatori (Wc donne, uomini, disabili) e di un piano rialzato adibito a locali spogliatoi atleti e arbitri;
2. L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al momento dell'inizio della convenzione, ivi compresi tutti gli accessori, i materiali e le attrezzature di proprietà del

Comune, perfettamente noti al concessionario.

3. Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza; non potranno essere apportate innovazioni e modifiche all'impianto senza esplicita autorizzazione scritta dal Comune.
4. Al termine della convenzione, eventuali opere autorizzate rimarranno acquisiti al patrimonio comunale tranne eventuali strutture mobili, che, al termine della convenzione, dovranno essere rimosse.

ART. 2 SCOPO

1. Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto polivalente, di proprietà del Comune come individuato all'art. 1, garantendo le finalità sportive e sociali che la concessionaria persegue, oltre a quelle contenute nel piano gestionale presentato in sede di gara.
2. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessionaria è disposta, salvo i casi eccezionale formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 USO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

ART. 4 DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione e avrà la durata di anni **5** (cinque) a decorrere dal la data di stipula del presente atto in cui scadrà il pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga.
2. E' dovuto un canone annuo (determinato in sede di gara) pari ad **€ 1.600,00**, da corrispondere in due rate semestrali una al 30 giugno l'altra 31 dicembre di ogni anno decorrenti dalla data della firma della presente convenzione.

ART. 5 MODALITA' DI GESTIONE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare le norme contenute nella presente convenzione. Il concessionario assume inoltre l'impegno e l'obbligo di provvedere alla conduzione dell'impianto e mantenerlo in perfetto stato di conservazione e manutenzione e di garantire la piena funzionalità ed efficienza.
2. In particolare è richiesta la Concessionario la prestazione dei seguenti servizi:
 - a) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo le parti, nel corso di ogni anno;
 - b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
 - c) garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle

categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale potrà indicare (militari, bambini, anziani, scuole, piccole società sportive etc.);

- d) praticare quote agevolate per quegli utenti che l'amministrazione potrà indicare;
- e) consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle Scuole, secondo i tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate;
- f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle varie attività relative a campionati ufficiali e per le manifestazioni a carattere cittadino, nazionale e internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi da iniziative suddette;

3. Sono altresì, a carico del concessionario:

- a) le spese necessarie per il personale addetto alla guardiana, pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del codice civile;
- b) le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto;
- c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti le quali dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti, ad esclusione degli interventi che richiedano l'intervento di macchine operatrici in dotazione al Comune, come previsto al successivo art. 6, comma 2°.

4. Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiatura interna, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relativa rubinetteria;
- d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- g) verifica periodica degli idranti;
- h) verniciatura periodica dei pali in ferro, cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne dell'impianto;
- i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi da gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
- j) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti, retine pallacanestro, argani di sollevamento, tabelloni pallacanestro etc.);

ART. 6 ONERI A CARICO DEL CONCEDEnte

1. Sono a carico del concedente:

- a) gli interventi per la manutenzione straordinaria;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria che richiedano l'impiego di macchine operatrici in dotazione al comune di Siculiana, secondo i programmi di intervento dell'amm.ne formulati

in relazione al normale uso dell'impianto.

ART. 7 TARIFFE E ORARI

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto spettano al concessionario.
2. La tariffe di cui al precedente punto sono quelle proposte dal concessionario in sede di gara e valutate ai fini dell'aggiudicazione.
3. Le tariffe devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto o immediatamente fuori.
4. Gli orari di utilizzo dell'impianto sono quelli proposti dal Concessionario in sede di gara e valutati ai fini dell'aggiudicazione.
5. Tali orari dovranno essere apposti in cartelli ben visibili presso l'impianto ed adeguatamente pubblicizzati.
6. Variazioni degli orari di apertura e chiusura dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Il concessionario non potrà sub – concedere i tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'amministrazione comunale.
3. Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere prove l'usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisire a sua cura e spese.

ART. 9 ESERCIZIO ATTIVITA' BAR -RISTORO

1. Il concessionario è autorizzato a gestire l'eventuale servizio di bar, tavola calda, ristoro all'interno dell'impianto.
2. Le Autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della Società concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.
3. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.
4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
5. Con deroga al precedente art. 8 è data facoltà al Concessionario di sub – concedere suddetto esercizio di bar \ ristoro. Il concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub – concessionario per il necessario gradimento e al fine di acquisire la certificazione di cui al Dlgs 490\94.
6. Se entro 30 giorni l'amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà espresso il predetto gradimento.
7. Il sub – concessionario ed il concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ART. 10
PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari vigenti.
2. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione.
3. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
4. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
5. Il concessionario, su richiesta della società assegnatarie, effettuerà la pubblicità dai medesimi richiesta, riscuotendo le tariffe per la pubblicità negli impianti sportivi, fissate con il provvedimento dell'amministrazione comunale.
6. Il concessionario e le Società interessate rispondono in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.
7. In deroga al precedente art. 8 è data facoltà al Concessionario di sub –concedere l'esercizio della pubblicità commerciale.
8. Il concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub – concessionario per il necessario gradimento e per l'acquisizione della certificazione di cui al Dlgs 490\94.
9. Se entro 30 giorni l'amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà espresso il predetto gradimento.
10. Il sub – concessionario ed il concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ART. 11
RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE

1. Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con terzi.
2. In relazione a quanto previsto al precedente paragrafo, il concessionario esonera il Comune da ogni qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
3. Il Concessionario risponde dei danni da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto.
4. A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento della convenzione con massimali pari ad 1.500.000,00 € con la UNIPOL polizza n. 2278\65\60966040 in data 20\01\2012.
5. Inoltre, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione il concessionario presterà cauzione per complessive € 8.000,00, mediante polizza fideiussoria rilasciata in data 12\04\2012 con la UNIPOL assicurazione n. 81243377.
6. Copia delle predette polizze devono sono state consegnate al Comune di Siculiana prima della

stipula della convenzione.

ART. 12
INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Siculiana potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.
2. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

ART. 13
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, con proprio personale sopralluoghi e controlli.
2. Su ogni questione inerente al rapporto fra il concessionario e il Comune di Siculiana dovrà essere sempre consultata l'amministrazione comunale.
3. Il rapporto fra il Comune di Siculiana ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 27\01\1963, n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
4. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
5. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
6. Il comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
7. Il concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole inserite nel presente atto.
8. L'affidamento di cui al presente atto viene fatto ai sensi dell'art. 32 lett. f) della L. 142\90, come recepito dalla L.R. 48\91.

Art. 14
CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E RICONSEGNA

1. Alla scadenza della convenzione il Concessionario sarà tenuto a rilasciare il locale, gli spazi, gli impianti nonché le attrezzature esistenti che risultino di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nello stato di conservazione quale risulta dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso; dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che il Comune non abbia interesse a ritenere.
2. All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti.
3. Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

ART. 15
REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione ha valore di scrittura privata e sarà registrata solo in caso d'uso.

PER IL CONCESSIONARIO

Il Legale Rappresentante
Gerlando Peri

PER IL COMUNE

Il Responsabile della P.O. Tecnica
Ing. Gaspare La Porta